



11343.2016

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE  
ALBERTO PAZZI  
PAOLA VELLA  
MASSIMO FALABELLA  
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere Rel.

Oggetto

Provvedimento  
ex art. 183 legge  
fall. - ricorso per  
Cassazione -  
termini

Ud. 21/01/2020 CC  
Cron. 11343  
R.G.N. 17559/2016

**ORDINANZA**

sul ricorso 17559/2016 proposto da:

. in liquidazione, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via  
Oslavia 40, presso lo studio dell'avvocato Putignano Paola Daniela,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Catena Pasqualino, giusta  
procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

ORD.  
11343  
2020

In persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere dei Mellini 44, presso  
lo studio dell'avvocato Adragna Nicola, rappresentata e difesa  
dall'avvocato De Benedictis Lucio Antonio, giusta procura in calce al  
controricorso;

-controricorrente -

nonché contro

... quale commissario liquidatore della s.r.l.  
... ; Grelle Renato, quale commissario  
Giudiziale della s.r.l. C

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il  
12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
21/01/2020 da DOLMETTA ALDO ANGELO

### **FATTI DI CAUSA**

1.- La s.r.l. ..., quale creditore della s.r.l.  
..., ha presentato reclamo ex art. 183 legge fall. avverso  
il decreto del Tribunale di Bari di omologa del concordato preventivo  
di quest'ultima società. Ha addotto, in particolare, la sussistenza di  
atti di frode ai sensi dell'art. 173 legge fall., con particolare riferimento

alle conseguenze provocate da un incendio avvenuto nei locali della relativa azienda.

2.- Acquisita la documentazione relativa a detto incendio, la Corte di Appello di Bari ha accolto, con decreto depositato in data 12 maggio 2016, il reclamo così presentato.

Il decreto ha in particolare ritenuto che, «in concorso con i profili di criticità del piano concordatario già rilevati nel decreto» di omologa, emesso dal Tribunale di Bari, «vi sia stata una specifica condotta gravemente opaca della reclamata, consistente nella valorizzazione di un evento sfortunato di probabile origine accidentale al fine di giustificare la scomparsa delle rimanenze di magazzino, acquistate presso la stessa reclamante nel corso del 2013 e mai pagate. In mancanza di plausibili ragioni della reclamata, pur sollecitata da questa Corte, è verosimile che le merci a suo tempo falsamente indicate come distrutte nel c.d. incendio siano state vendute in nero e che il relativo ricavo sia stato sottratto alla garanzia dei creditori, non occorrendo peraltro che il livello probatorio della frode rilevante ai sensi dell'art. 173 legge fall. attinga al livello dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma bastando al contrario il criterio civilistico, indubbiamente soddisfatto, del più probabile che no».

3.- Avverso questo provvedimento ricorre la s.r.l.  
, articolando tre motivi di cassazione.

Resiste la s.r.l. controricorso.

Non si sono costituiti gli altri intimati.

Entrambe le parti costituite hanno anche depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 160, 161, 162 comma 2, 173, 180 e 183 legge fall., stante l'assoluta mancanza di "atti di frode" imputabili al debitore»

Secondo motivo: «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 173, 180 e 15 legge fall., nonché 24 e 111 Cost. e 101 cod. proc. civ.».

Terzo motivo: «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 132 cod. proc. civ.: totale apparenza della motivazione».

5.- Il controricorso solleva, tra le altre cose, eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione presentato dalla s.r.l.

Si sostiene in proposito che, in assenza di espressa indicazione del termine per ricorrere nel contesto della norma dell'art. 183 comma 1 legge fall., si deve fare riferimento alla norma dell'art. 18 comma 14 legge fall. (trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) e non già alle regole proprie del rito camerale (sessanta giorni dalla notificazione).

Sulla scorta di questo assunto, si segnala che il decreto della Corte di Appello è stato notificato in data 12 maggio 2016, laddove il ricorso è stato notificato l'8 di luglio.

6.- L'eccezione è fondata.

Ha rilevato la recente sentenza di Cass., 20 novembre 2019, n. 30201, che, «se la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo,

possa essere impugnata anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimenti impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall., non si può che constatare come le ragioni giustificative della *reductio ad unum* riconosciuta come necessaria - vale a dire il fatto che la stessa impugnazione possa investire, oltre che la statuizione che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento - permangono immutate anche rispetto al ricorso per cassazione».

«Non è possibile» - ha pure aggiunto la citata pronuncia - «trarre argomenti in contrario da precedenti di questa Corte (Cass., 2706/2009, Cass., 7013/1999, Cass., 7533/1990), che espressamente indicano in sessanta giorni il termine per ricorrere per cassazione avverso la statuizione con cui la Corte d'appello aveva rigettato le opposizioni alla sentenza o al decreto di omologazione della proposta di concordato preventivo, poiché queste pronunce riguardano fattispecie regolate dall'art. 183 legge fall. nel testo vigente prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 169/2007, che espressamente prevedeva la presentazione di un appello - e non di un reclamo - avverso il provvedimento di omologazione del concordato».

7.- Il presentato ricorso è dunque inammissibile, in ragione della tardività della sua proposizione.

8.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 7.200.00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 21 gennaio 2020.

Il Presidente

